

**Regolamento studi  
della Scuola specializzata superiore per educatori dell'infanzia**  
del 18 novembre 2024

IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

visti:

- l'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori del 11 settembre 2017;
- la legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;
- il regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014;
- il regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015;
- il programma quadro d'insegnamento SSS «educazione dell'infanzia» del 30 settembre 2015;

emana il seguente regolamento:

Capitolo primo

**Generalità**

**Art. 1 Descrizione e titoli**

<sup>1</sup>La SSS del CPS Mendrisio offre cicli di formazione a tempo pieno con pratica professionale integrata (TP) e paralleli all'attività professionale (PAP) per educatori dell'infanzia che abilitano a lavorare con bambini e ragazzi da 0 a 16 anni.

<sup>2</sup>Il titolo rilasciato al termine del ciclo di cui al cpv. 1 è di «educatore dell'infanzia dipl. SSS».

<sup>3</sup>La SSS per educatori dell'infanzia può offrire occasioni di formazione continua nell'ambito dei settori di sua competenza.

**Art. 2 Commissione di vigilanza**

Richiamato l'art. 35 del regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015, la commissione di vigilanza della formazione educatori dell'infanzia è composta da un minimo di cinque a un massimo di 9 membri, tra i quali il capo della sezione della formazione sanitaria e sociale (SeFSS) della Divisione della formazione professionale (di seguito Divisione).

Capitolo secondo

**Ammissione e frequenza**

**Art. 3 Ammissione iniziale**

<sup>1</sup>Sono ammessi tramite esame di graduatoria fino a completamento dei posti disponibili i titolari di un attestato federale di capacità di operatore socioassistenziale o un diploma di maturità specializzata con indirizzo sociale o un titolo ritenuto equivalente dall'autorità federale di riconoscimento.

<sup>2</sup>L'esame di graduatoria prevede un esame scritto e un colloquio individuale.

**Art. 4 Frequenza e sanzioni disciplinari**

<sup>1</sup>La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Alle assenze e alle sanzioni disciplinari si applica il Regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015, riservate le differenze di natura organizzativa, le disposizioni del regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015.

<sup>2</sup>In caso di frequenza inferiore all'80% del totale delle lezioni dispensate in una disciplina nel corso di un anno scolastico, la Divisione, su proposta della direzione di istituto, può negare alla

persona in formazione la promozione alla classe successiva o l'accesso alle procedure di qualificazione.

### Capitolo terzo **Insegnamento**

#### **Art. 5 Durata e modalità**

La struttura della formazione di educatore dell'infanzia è definita come segue:

<b>Scuola</b> teoria + lavoro personale + studio e altre attività	<b>1800 ore</b> equivalenti al 50% del totale della formazione
<b>Istituzione formatrice</b> pratica professionalizzante + lavoro personale e altre attività	<b>1800 ore</b> equivalenti al 50% del totale della formazione
<b>Totale formazione</b>	<b>3600 ore</b>

#### **Art. 6 Definizione del piano di studio**

<sup>1</sup>Il piano di studio della SSS per educatore dell'infanzia è definito negli allegati.

<sup>2</sup>Esso è allestito dalla direzione di istituto in collaborazione con i docenti, la commissione di vigilanza e sono sottoposti all'approvazione del Dipartimento.

#### **Art. 7 Assicurazioni sociali, spese, diritti e doveri particolari**

<sup>1</sup>Le persone in formazione sono assicurate contro gli infortuni professionali, non professionali e la perdita di salario conseguente a malattia nella forma riconosciuta ai dipendenti dello Stato. I premi per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico della persona in formazione.

<sup>2</sup>Le spese per il materiale, il lavoro di diploma, le visite e le trasferte sono a carico della persona in formazione.

<sup>3</sup>Durante la formazione pratica:

- a) non è ammesso un turno di lavoro di oltre sei giorni consecutivi, compresi i giorni di scuola;
- b) le persone in formazione hanno diritto ai congedi pagati previsti per i dipendenti dello Stato.

#### **Art. 8 Controlli della salute**

<sup>1</sup>La persona in formazione deve sottoporsi alla visita medica all'entrata e deve sottostare alle vaccinazioni obbligatorie per lo svolgimento degli stage pratici.

<sup>2</sup>Durante la formazione i controlli della salute sono organizzati dalla direzione di istituto secondo le disposizioni cantonali e federali previste per il personale sanitario.

<sup>3</sup>Casi particolari sono esaminati dal medico cantonale. La direzione di istituto può richiedere la rivalutazione dell'idoneità durante la formazione nei casi in cui la stessa fosse messa in dubbio.

## Capitolo quarto

### **Valutazioni, note e promozione**

#### **Art. 9 Valutazioni**

La valutazione delle competenze acquisite dalla persona in formazione avviene per i moduli descritti negli allegati.

#### **Art. 10 Criteri di promozione**

<sup>1</sup>La promozione all'anno successivo avviene quando è stata ottenuta almeno la sufficienza in tutte le materie: in caso di insufficienza la certificazione deve essere ripetuta entro sei mesi in data stabilita dalla direzione di istituto.

<sup>2</sup>Il mancato superamento del periodo di formazione pratica del I anno implica la ripetizione dell'intero anno scolastico.

#### **Art. 11 Procedure di qualificazione finali**

<sup>1</sup>Le procedure di qualificazione finali sono costituite dalle seguenti parti:

- a) un lavoro di diploma o un progetto orientato alla pratica professionale;
- b) la valutazione della pratica professionale;
- c) un colloquio d'esame;

<sup>2</sup>Le procedure di qualificazione finali sono valide se nella discussione del lavoro di diploma tra gli esaminatori sono presenti un docente della scuola, il relatore che ha accompagnato la persona in formazione nell'elaborazione e un esperto esterno con una qualifica e un'attività professionale nell'ambito di riferimento designati prima delle procedure di qualificazione.

<sup>3</sup>Le procedure di qualificazione finali sono considerate superate se ciascuna delle tre parti indicate al cpv. 1 sono almeno sufficienti.

<sup>4</sup>La persona in formazione che non ha superato una o più parti delle procedure di qualificazione può ripeterle una sola volta.

#### **Art. 12 Criterio per la durata massima della formazione.**

Complessivamente la formazione non può durare più di quattro anni.

## Capitolo quinto

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 13 Norme transitorie**

<sup>1</sup>Per le persone già in formazione al 1° gennaio 2024 valgono le disposizioni previgenti.

<sup>2</sup>Le procedure di qualificazione previste per le persone in formazione al 1° gennaio 2024 sono organizzate in base al diritto previgente; segnatamente quelle contenute nel piano di studio per la formazione di educatore dell'infanzia SSS del 13 agosto 2012.

#### **Art. 14 Entrata in vigore e pubblicazione**

<sup>1</sup>Il presente regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2024/2025 e abroga tutte le disposizioni anteriori.

<sup>2</sup>Esso è pubblicato sul foglio ufficiale.

Bellinzona, 18 novembre 2024

Per il Dipartimento dell'educazione,  
della cultura e dello sport  
La Consigliera di Stato, Direttrice:  
Marina Carobbio Guscelli  
Il Direttore della Divisione della formazione  
professionale: Paolo Colombo

**Allegato A**  
**Piano di studi educatori dell'infanzia dipl. SSS**

<b>AREE DISCIPLINARI</b>	<b>ORE</b>
Cultura e Società	210
Psicologia e Psicopatologia	170
Intervento educativo/Etica professionale	190
Metodologia professionale	230
Attività Creative	150
Psicomotricità	150
Comunicazione e relazione	150
Pratica riflessiva	150
<b>Totale</b>	<b>1400</b>

In aggiunta alle ore indicate sopra sono previsti:

- 16 incontri di supervisione formativa individuale (costi a carico della scuola) nel corso dei primi due anni;
- 6 incontri di pratica professionale da svolgere sul posto di lavoro o di stage nel corso dei primi due anni;
- 9 incontri di accompagnamento individuale per il Lavoro finale di diploma.